

Parere sul Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni

L'anno duemiladiciassette, addì 31 del mese di gennaio, il Revisore dei Conti Dott.ssa Valentina Sterzi, nominata revisore dei conti con deliberazione consiliare n. 44 del 30.09.2014:

Vista la proposta di delibera assembleare relativa al Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni,

- tenendo conto del contenuto dello Statuto ed il Regolamento di contabilità armonizzata del Comune,
- viste le norme istitutive dei Tributi locali.

Il Revisore Unico avvia l'iter previsto per esprimere il parere:

- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b punto 7), del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera o, del D.L. n. 174 del 10/10/2012, che dispone che l'organo di revisione rilascia pareri sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
- ai sensi del medesimo art. 239, comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera o punto 2), del D.L. n. 174 del 10/10/2012, che dispone che il parere dell'organo di revisione dei conti sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali deve contenere "... un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ..." tenendo conto anche "... dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153..." dello stesso D.Lgs. 267/2000.

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446
- art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- DL 22/10/2016 n.193, convertito con legge 1/12/2016 n.225 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2/12/2016 n. 282 ed entrata in vigore il 3/12/2016

in particolare visto l'art.6 del citato DL n.193/2016, che prevede la Definizione agevolata per legge relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016;

- ancora l'art. 6-ter del citato DL n.193/2016, che prevede la possibilità per gli Enti locali di estendere detta definizione agevolata alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14/04/1910 N.639.

Visto quanto dispone il citato art. 6-ter del D.L. n.193/2016.

Dato atto che il Comune di Polesella intende estendere la definizione agevolata alle somme relative alle proprie entrate non pagate per le quali è stata notificata ingiunzione fiscale nel periodo compreso tra il 1/1/2000 ed il 31/12/2016 ai sensi e per gli effetti del citato art.6-ter del D.L. n.193/2016.

Visto che la suddetta proposta è provvista del parere favorevole della regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in cui è stato:

“**evidenziato** che tale regolamento è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 6/ter del D.L. n. 193 del 22/10/2016, conv. nella L. n. 225 dello 01/12/2016 e che, pur determinando un eventuale minor introito per l'amministrazione comunale, per effetto dell'eventuale agevolazione comportante la cancellazione di sanzioni e/o interessi per gli utenti beneficiari, non causa squilibri né sulla gestione residui (non essendovi accertamenti relativi a riscossioni coattive delle entrate comunali) né sulla gestione dei bilanci futuri (Bilancio di Previsione del Triennio 2017/2019 in corso di formazione) in quanto trattasi di entrate a carattere non ripetitivo e quindi non destinate al finanziamento di spese ripetitive;

ed **attestato** che ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera f, del D.L. n. 174 del 10/10/2012, così come richiamato dall'art. 239, comma 1-bis dello stesso decreto, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera o punto 2), del D.L. n. 174 del 10/10/2012, che l'approvazione del “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento” non causerà squilibri né sulla gestione residui (non essendovi accertamenti relativi a riscossioni coattive delle entrate comunali) né sulla gestione dei bilanci futuri (Bilancio di Previsione del Triennio 2017/2019 in corso di formazione) in quanto trattasi di entrate a carattere non ripetitivo e quindi non destinate al finanziamento di spese ripetitive.”

RITIENE

in relazione alle proprie competenze di poter esprimere Parere favorevole - ai sensi e per gli effetti dell'art.239 del D. Lgs. 267/2000 e nei termini come previsto dall' articolo 3, comma 1 lettera o punto 2), del D.L. n. 174 del 10/10/2012 - all'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni.

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Valentina Sterzi